



Napoli, 30/05/2014

Prot. N. 230/14.

Il mancato riscontro alla nota di questo Collegio del 24/04/2014 oltre ad essere un comportamento censurabile giuridicamente, in quanto impedisce a questo ente pubblico l'adempimento dei propri doveri istituzionali ivi richiamati sufficientemente, induce per sé a molti dubbi sulla ortodossa posizione nella quale versa codesta struttura sanitaria.

Agli aspetti legislativi già ivi illustrati, rispetto ai quali si invita a volerli considerare con la dovuta ponderatezza che gli stessi meritano e richiedono, si debbono aggiungere quelli che seguono al fine di rendere incontestabile la richiesta dei nomi, codice fiscale e residenza dei TSRM dipendenti, essendo essa fondata sulla legge quale diritto-dovere di questo ente professionale, riconosciuto dal nostro ordinamento quale ente di diritto pubblico, quindi, in rappresentanza dell'interesse pubblico, al quale per mezzo di esso è assoggettata la professione del TSRM per la peculiarità della sua competenza.

1) In tal intento non va solo detto che la lettera a) art. 3 del DLCPS 13.09.1946, n.231 obbliga alla compilazione e tenuta dell'Albo, insieme a tutte le altre attribuzioni di cui al citato articolo. Infatti si deve aggiunto che esso è integrato in primo luogo dall'art. 2 del DPR 05.04.1950, n. 221, che ne vuole l'aggiornamento entro il mese di febbraio di ogni anno ed in secondo luogo dal susseguente art. 3, che ne statuisce la formazione a mezzo di tutti i dati che debbono essere riportati nell'Albo. Tra questi risulta in modo espresso anche il domicilio, il quale come è noto è il luogo del lavoro e per esso il datore di lavoro.

A tal fine va rilevato che la professione sanitaria di TSRM è di collaborazione con il medico radiologo in tutte le sue attività, così come dettato dalla norma avente valore di principio di cui all'art. 4, comma 1 della legge 31 gennaio 1983, n. 25, spettandogli una specifica competenza stabilita sempre dalle norme giuridiche. All'uopo va fatto presente che la riferita normativa nel mentre disciplina direttamente il TSRM, essa in via indiretta, ma non meno prescrittiva, contiene anche il comportamento cadente a carico del medico radiologo.

Con quanto abbiamo appena accennato è stata resa nota la causa giuridica ovvero intentio legis della normativa in questione, che rende pienamente ragione del motivo per il quale l'art. 3, comma 1, sopra citato del DPR 221/50 impone che l'Albo sia formato anche con il dato del domicilio o luogo di lavoro, oltre che cognome e nome. Tale adempimento giustifica del tutto il diritto-dovere di questo Collegio di essere messo a conoscenza in modo esplicito del cognome e nome del TSRM dipendente.

2) Ma l'art. 2 del ripetuto DPR 221/50 va attentamente e accortamente considerato per i soggetti che debbono dare concorso alla sua formazione, tra i quali indubbiamente il soggetto in indirizzo. Invero deve essere sottolineato che:

a) il 1° comma di detto articolo prescrive a carico di questo Collegio "ne invia copia al Prefetto per l'affissione nella sede della Prefettura"; b) a sua volta il comma 2 dispone che "Un esemplare dell'Albo è rimesso al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, della pubblica istruzione



(oggi MURST), del lavoro e della previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della Provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o il Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria”.

La posizione apicale delle menzionate Autorità da un lato dimostra la rilevanza giuridica molteplice che viene attribuita all'Albo in questione, ma nel contempo

evidenzia che detti destinatari gli rendono sempre più natura di atto pubblico, con elevata responsabilità di coloro i quali impediscono la sua formulazione, in quanto impediscono il perseguimento dei fini per i quali sono date siffatte statuizioni.

3) Non va certamente omessa la considerazione che l'esposizione alle radiazioni ionizzanti è atto considerato non solo dal nostro ordinamento ma anche da quello globale nonché da quello europeo prestazione sanitaria di estremo pericolo, come inconfondibilmente dimostrato da tutta la normativa che minuziosamente la disciplina, coinvolgendo in modo specifico la responsabilità penale.

4) La conferma inequivocabile in forza della quale codesta struttura sanitaria ha l'obbligo giuridico di adempiere a quanto richiesto da questo Collegio non solo in proprio, ma anche in nome e per conto delle summenzionate Autorità, viene dallo art. 16 della originaria legge 5 agosto 1103, così come modificato dall'art. 7 della legge 25/83. In forza di tale norma non solo il datore di lavoro concorre con il TSRM nel reato previsto e punito dall'art. 348 del codice penale, di cui al 1° comma di detto art. 16 riformato, aggiungendo il 2° comma “Il magistrato può ordinare la chiusura temporanea del servizio radiologico nel quale l'attività sia stata abusivamente esercitata e il sequestro conservativo del materiale”

È a questo punto che risulta evidente che questo Collegio può adempiere al proprio dovere istituzionale solo conoscendo il cognome e nome del dipendente di codesta struttura sanitaria, così come vuole l'art. 3, 1° comma del DPR 221/50. Ma è anche altresì evidente che per questo adempimento la legge coinvolge il datore di lavoro, prevedendolo come soggetto diretto della sanzione dell'art. 16 comma 2 letteralmente riportato.

Giova dare conoscenza che al riguardo tutti gli enti pubblici hanno regolarmente e tempestivamente comunicato i dati richiesti per aggiornamento, chiaramente significando che gli stessi non hanno motivo di alcuna reticenza.

Per tutti i su adottati motivi di legge si diffida a voler comunicare nel termine di giorni 10 (dieci) dalla ricezione della presente, restando altrimenti costretti alle dovute comunicazioni alle competenti Autorità per tutte le misure di legge.

Ritenendo che si vorrà evitare di indurre alle stesse, ci si pone in attesa.



Il Presidente
Dott. Franco Ascolese